

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 404 del 10/11/2021

nr. 167/2023 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE - DOTT. MINCHILLO MATTEO. INDENNITÀ EX ART. 17 COMMA 7 CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile, il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale di Pugliapromozione:

- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante *"Riforma della legislazione nazionale del turismo"*;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante *"Norme di prima applicazione dell'art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"*;
- VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176 recante *"Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE"*;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 denominato *"Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE"*;
- VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 recante *"Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione – Nomina Direttore Generale"*;
- VISTO il D.P.G.R. 10.11.2021, n. 404, notificato all'Agenzia Pugliapromozione in data 15.11.2021, con il quale il dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore Generale, all'esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura - della prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
- VISTO il CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Norme sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle"*

1

- pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
 - VISTO il D.L. 11 luglio 2020, n.76 (decreto semplificazioni) recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 12;
 - VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, pubblicato in G.U.U.E. il 4 maggio 2016;
 - VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”*;
 - VISTA la Determinazione del Direttore Generale 16.01.2023 n. 1 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
 - VISTA la Determinazione del Direttore generale 02.03.2023, n. 84 di approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;
 - VISTA la Determinazione del Direttore generale 21.03.2023, n. 128 di approvazione seconda variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- L'art. 17, comma 7, del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali dell'1.4.1999 prevede che *“Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.”*;

CONSIDERATO CHE

- a decorrere dall'1.9.2011, il Dott. Matteo Minchillo, già dirigente dell'Azienda di Promozione del Turismo della Provincia di Foggia, presta attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con la qualifica di dirigente;
- nel corso della sua carriera lavorativa, ha rivestito le cariche di Direttore Amministrativo

nominato con Determinazione del Direttore generale nr. 14 del 25 ottobre 2011 (dal 25.10.2011 al 9.9.2015) e, successivamente, di Direttore Generale ad interim dell'Ente nominato con D.G.R. 1596 del 09/09/2015 (dal 13.9.2015 al 28.2.2021);

- il Dott. Minchillo ha svolto in ultimo l'incarico di RTD (Responsabile della Transizione Digitale) nominato con Determinazione del D.G. 96 del 23 febbraio 2022, nonché quello di RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) nominato con Determinazione del D.G. 210 del 26 aprile 2022 ai quali a successivamente rinunciato rispettivamente a far data dal 20.09.2022 e dal 16.01.2023;
- l'Agenzia accettava le predette dimissioni, rispettivamente, nelle date del 10/10/2022 con prot. 30608-U-2022 (accettazione Dimissioni RTD) e in data 30.12.2022 con prot. 36374-U-2022 (accettazione Dimissioni RPCT);
- in data 02.07.2022, il Dott. Minchillo comunicava all'Agenzia Pugliapromozione le proprie dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza, a far data dall'1.05.2023, con ultimo giorno di servizio al 30.04.2023, come da Determinazione del Direttore generale nr. 33 del 30 gennaio 2023;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Tra la Direzione generale ed il Dott. Minchillo, anche per il tramite dei legali incaricati da ciascuna parte, è intercorsa una corrispondenza a mezzo pec avviata con nota del 16.02.2022 degli allora difensori e procuratori del Dott. Minchillo, riscontrata da Pugliapromozione con nota del 01.03.2022 rimessa dai suoi procuratori e difensori, nella quale Pugliapromozione contestava le deduzioni e le richieste formulate dal Dott. Minchillo;
- detta comunicazione veniva riscontrata dal Dirigente – e, per esso, dai suoi difensori – con nota di posta elettronica certificata del 10.03.2022, di ulteriore contestazione e diffida;
- inoltre, con provvedimento del 30.06.2022, il Dipartimento di Prevenzione SPESAL - Area Metropolitana di Bari riformulava il giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione specifica di Dirigente, espresso dal medico competente dell'Agenzia nei confronti del Dott. Minchillo, a seguito di visita medica effettuata in data 23.03.2022, all'esito del ricorso *ex art. 41, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008*, presentato dal datore di lavoro e, per l'effetto, dichiarava il Dott. Minchillo *"idoneo alla mansione specifica di Dirigente"*;
- il provvedimento del detto SPESAL, di cui sopra, veniva confermato all'unanimità dalla Commissione Medica di Verifica di Bari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota protocollo num. 005042/2022, del 13.10.2022, in cui, la menzionata Commissione, formulava il seguente giudizio medico-legale: *"A. non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; B. si idoneo alla qualifica ed alle mansioni"*;

PRESO ATTO CHE

- con determina n. 33/2017 del 9 febbraio 2017, vista la richiesta formalizzata dal personale dipendente proveniente dagli ex enti turistici di Puglia, acquisiti i pareri *pro veritate* resi dagli Avv.ti Angelo Vantaggiato e Stefano Caffio, l'Agenzia Pugliapromozione aderiva alla richiesta pervenuta dai dipendenti di Pugliapromozione ex AA.P.T. relativa all'assegnazione della indennità prevista dall'art. 17, comma 7, del CCNL 1998-2001 Autonomie Locali-Regioni, equiparando tale indennità a quella attribuita a suo tempo ai dipendenti di Pugliapromozione interessati alla procedura di trasferimento di funzioni e di personale ai Comuni fissata dall'art. 40 della L.R. 45/2012 e fissandola nella misura di 5 mensilità della retribuzione tabellare alla data del 31 Agosto 2011 per ciascun dipendente, calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, sulla base di motivi di equità e accertando la fondatezza della richiesta avanzata dai dipendenti in questione;
- dal riconoscimento della suddetta indennità di "trasferimento" rimaneva di fatto escluso il Dott. Minchillo, essendo l'unico dipendente a ricoprire la qualifica di Dirigente all'epoca dei fatti, giacché la predetta indennità risultava dovuta in applicazione di una norma di Contratto Collettivo (art. 17, comma 7, del CCNL 1998-2001 Autonomie Locali-Regioni) non applicabile ai Dirigenti;
- la richiesta formalizzata dal Dott. Minchillo di riconoscimento della indennità in questione è, tuttavia, parsa all'Agenzia accoglibile, dopo ponderate valutazioni sempre in termini di equità e di parità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti, nonché in considerazione dell'alea di un potenziale giudizio, vista la novità giuridica della questione di diritto sottesa alla risoluzione del caso;
- pertanto, dopo ampia discussione, Agenzia Pugliapromozione e il Dott. Minchillo sono giunti alla determinazione di dare concreto riscontro alla comune volontà conciliativa e, per l'effetto, definiscono ogni vicenda connessa al rapporto di lavoro tra le stesse in essere, sostanzialmente riconoscendo al Dirigente – quanto alle pretese economiche dallo stesso avanzate – l'indennità di "trasferimento" (già riconosciuta a tutto il personale già appartenente alla dotazione organica delle AAPT, successivamente trasferito nel ruolo dell'Agenzia Pugliapromozione), quantificata nella misura di 5 mensilità della retribuzione percepita dal Dott. Minchillo, relativamente al mese di Agosto 2011 e, pertanto, pari a complessivi **euro 41.377,65**;
- con nota protocollo n. 8988 – U – 2023 del 06.04.2023, l'Agenzia Pugliapromozione notiziava il Segretario della Giunta Regionale, il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione Puglia, l'Assessore al Turismo, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Responsabile dell'Avvocatura Regionale delle intese conciliative raggiunte con il Dott. Minchillo, esplicitando le ragioni di opportunità per la sottoscrizione del verbale di accordo visti i

sopraesposti i rischi del contenzioso giudiziale;

- le parti sono giunte alla determinazione di dare concreto riscontro alla comune volontà conciliativa e, per l'effetto, dopo ampia discussione, definiscono ogni vicenda connessa al rapporto di lavoro *de quo*;

VISTA:

- la disponibilità di fondi esistenti al capitolo 10207 denominato "TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22" del Bilancio di previsione 2023-2025;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa espressi che, qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **Di recepire** lo schema di verbale di conciliazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ritenendone fondate le motivazioni descritte in ragione delle suddette norme e della comune volontà definendo ogni vicenda connessa al rapporto di lavoro *de quo*;
2. **Di dare atto che** con la sottoscrizione del predetto verbale, le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per nessuna ragione, causa o motivo comunque ricollegabile alla domanda azionata dal dott. Minchillo;
3. **Di disporre** in favore del dott. Matteo Minchillo il pagamento delle seguenti somme come determinate in ragione delle citate norme:
 - o € 41.377,65 (euro quarantunomilatrecentosettantasette/65), a mero titolo conciliativo, senza riconoscimento alcuno delle altrui pretese e, dunque, esclusivamente in ottica di miglior favore del Dirigente, unico a rivestire tale qualifica al momento del trasferimento del personale dalla AA.P.T. all'Agenzia Pugliapromozione, a titolo di indennità di "trasferimento", prevista dalla norma di cui all'art. 17, comma 7, del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali dell'1.4.1999 ed in virtù della Determinazione del Direttore Generale n. 33/2017, calcolata e determinata con le modalità previste per l'indennità di mancato preavviso e, nel concreto, sulla base di 5 (cinque) mensilità della retribuzione tabellare percepita dal Dott. Minchillo alla data del 31 agosto 2011;
4. Di dare mandato all'**Ufficio Bilancio e controllo di gestione** dell'A.re.T. di **impegnare** la somma di **€ 41.377,65** a valere sul capitolo nr. 10207 del Bilancio di previsione 2023-2025 sulla base del cronoprogramma dei pagamenti previsto al punto 2) dell'allegato verbale di conciliazione sindacale;
5. Di ordinare all'**Ufficio Economato e pagamenti** dell'A.RE.T. di procedere all'emissione

del mandato di pagamento in favore del Dott. Minchillo Matteo in ragione di quanto descritto, a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto per la somma complessiva di € 41.377,65 sul capitolo nr. 10207 del Bilancio di previsione 2023-2025;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. Il presente provvedimento:
- a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'A.R.E.T.;
 - b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell'Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti / Provvedimenti Amministrativi;
 - c) viene trasmesso all'Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall'art.11 della L.R. n.1 del 2002;
 - d) è composto da n. 6 facciate (più nr. 5 pagine di allegati) ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.

Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025

Esercizio finanziario: 2023-2025;

Impegno di spesa nr. 182/2023 e Liquidazione di euro 41.377,65 a valere sul capitolo 10207 del B.P. 2023/2025;

Nome dell'intervento in contabilità:

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE – DOTT. MINCHILLO MATTEO. INDENNITÀ EX ART. 17 COMMA 7 CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile

Il Funzionario Responsabile P.O. "Ufficio Bilancio e contabilità"

Dott.ssa Maria Lidia Labianca _____

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento

(dott. Giovanni Occhiogrosso) _____

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Luca Scandale